



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**  
**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

**Fondata nel 1880**

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: **www.hagel.ch**

## Condizioni di Assicurazione

Edizione aggiornata a Febbraio 2018

# POLIZZA INTEGRATIVA AVVERSITA' GRANDINE E VENTO FORTE alle condizioni agevolate "MULTI FREQUENZA" edizione Febbraio 2018

**Non Agevolata da Contribuzione Pubblica**

Sito Internet

[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)



# INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione .....	pag. 2
Condizioni Speciali di Assicurazione .....	pag. 6

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa non agevolata viene prestata **limitatamente ai Soci del Contraente e/o Assicurati che hanno sottoscritto un Certificato di assicurazione agevolata che preveda l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento, per le sole avversità Grandine in abbinamento o meno al Vento forte.**

Il certificato di assicurazione non agevolata **dovrà riportare** gli stessi dati del certificato agevolato cui fa riferimento (specie/prodotto, dati catastali, valori per partita, ecc.), nonché **l'indicazione delle singole avversità per le quali viene prestata l'assicurazione non agevolata** (Grandine oppure Grandine e Vento forte).

Si ricorda che ai sensi del PAAN Le polizze integrative non agevolate riguardano la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, così come richiamate dall'art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del Decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

L'assicurazione non agevolata, pertanto, **opera per i soli danni che non risultino risarcibili dall'assicurazione agevolata** per mancato superamento della soglia di danno prevista. In tal caso l'assicurazione non agevolata **risarcisce la mancata o diminuita resa, al netto della franchigia contrattuale, per singola partita assicurata**, fermo restando il disposto dei successivi art. 6 - *Franchigia* e art. 7 - *Limite d'Indennizzo*.

Resta ovviamente convenuto che qualora gli stessi danni risultino risarcibili dall'assicurazione agevolata, non sarà operante l'assicurazione non agevolata di cui alle presenti condizioni.

#### Art. 2 - Richiamo delle Condizioni Generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, **si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione riportate sul Fascicolo informativo Polizza Multirischio sulle Rese a Seguito di Avversità Atmosferiche - Agevolata da Contribuzione pubblica - MULTI FREQUENZA - Ed. Febbraio 2018**

#### Art. 3 - Validità della copertura assicurativa

La validità del presente certificato integrativo **è subordinata alla contemporanea vigenza del certificato agevolato per le medesime partite e produzioni assicurate.** In assenza del certificato agevolato, la garanzia prestata con il presente certificato non agevolato non opera.

#### Art. 4 - Quantitativi assicurabili (resa media individuale)

**L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.**

**Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale (PAI) del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'Art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08.**

**Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione (es. DCOG, DCO, IGT, etc.) sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dai disciplinari stessi.**

**La resa media individuale dovrà essere certificata dalla documentazione PAI del fascicolo aziendale dell'assicurato, secondo le norme vigenti.**

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione non agevolato l'Assicurato e/o il contraente attestano sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle suddette discipline.

#### Art. 5 - Garanzia prestata

La mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi Grandine o Grandine e Vento Forte così come richiamati sul certificato non agevolato. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come **la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media individuale del triennio precedente (PAI)** o, in alternativa, dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

#### Art. 6 - Franchigia

Sono ammessi all'indennizzo i danni per eventi assicurati (Grandine o Grandine e Vento Forte) **che generano una perdita di produzione inferiore al livello soglia della resa media individuale per azienda**, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal PAAN vigente, ove non già indennizzati ai sensi della copertura agevolata.

Sono, inoltre, ammessi all'indennizzo i danni per eventi assicurati che generano una perdita di produzione superiore al livello soglia della resa media individuale per azienda, per singolo prodotto e per singolo Comune, **ma che non sono indennizzati ai sensi degli art. 6 - Soglia e 7 - Franchigia delle Condizioni Generali di Assicurazione - Multi FREQUENZA ed. 02/2018.**

Il danno **viene indennizzato, per singola partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo,** così come di seguito riportato.

L'assicurazione, infatti, è prestata con l'applicazione della franchigia espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sulla polizza integrativa non agevolata che ne costituisce l'unico elemento di prova.

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi della calamità Grandine è del 10% (con possibilità di scelta delle franchigie opzionali del 15%, del 20% e del 30%), della calamità vento forte è del 15% (con possibilità di scelta delle franchigie opzionali del 20% e del 30%) sia singole che combinate fra loro, ad esclusione di:

- Prodotto Frutta, Tabacco, Orticole, Pomodoro, Cocomeri, Meloni, Olive e colture da seme: franchigia minima del 15% (quindici) con possibilità di scegliere franchigia 20% (venti) o 30% (trenta);
- Vivai, Talee, Barbatelle e Nesti di Vite: franchigia minima del 20% (venti) con possibilità di scegliere franchigia 30% (trenta).
- Prodotti Albicocche, susine, olive e colture da seme: in ogni caso franchigia minima del 30% (trenta) per l'avversità Vento Forte

Nel caso di eventi da grandine e vento concomitanti **verrà applicata la franchigia superiore.**

Nel caso in cui siano presenti avversità liquidate a termine delle Condizioni agevolate MULTI FREQUENZA ed. 02/2018 ed avversità liquidate secondo la presente copertura integrativa andrà riparametrato l'indennizzo relativo al danno da Grandine / Vento forte

### Art. 7 - Limite d'Indennizzo

Fermo restando il disposto del punto 6) - *Franchigia* Il limite massimo d'indennizzo, calcolato per ciascuna partita assicurata, al netto della franchigia applicata non potrà mai superare le percentuali riportate nella seguente tabella:

Avversità	Prodotti	Limite indennizzo %
Sia per l'avversità Grandine che per l'avversità Vento Forte	Noci, Nocciole, Frutta a guscio	70
	Vivai di piante da frutto e di pioppi	70
	Orticole e colture da seme	75
	Vivai, Talee, Barbatelle e Nesti di Vite	75
	Cocomeri, meloni, tabacco	75
Per l'avversità Grandine e Vento Forte	Tutti gli altri prodotti	Nessun Limite

### Art. 8 - Scoperto

Per i prodotti Albicocche, Susine, olive e prodotti da seme all'indennizzo verrà applicata una percentuale di scoperto pari al 20% sul danno complessivo al netto della franchigia. Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

### ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO nel CASO DI DANNI COMBINATI:

#### Esempio n. 1: Danni da Eccesso di pioggia liquidati per varietà e danni da Grandine liquidati per partita

Ove il danno da avversità liquidate per media varietale superi la media varietale del 30% il danno da avversità liquidate per partita andrà riparametrato e liquidato di conseguenza:

ASSICURATO	ROSSI MARIO		LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 15% SENZA SOGLIA						
COMUNE	LUGO								
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE								
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:			DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					84,08	
			A	B	C	$D = \Sigma (B \times A) / \Sigma A$	$E = C \times (100 - D) / (100 - B)$	F	G = A x F
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	% danno medio varietale Eccesso di pioggia	Danno da Grandine ricalcolato	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO
687 - Pesche Gar. B	1	Rich Lady	4.500,00	5	50	5	50	40	1.800,00
	2	Spring Belle	1.350,00	40	30	74	13	57	766,66
	3	Spring Belle	250,00	60	30	74	20	64	158,75
	4	Spring Belle	7.590,00	80	10	74	13	57	4.326,30
	5	Rome Star	6.500,00	100	0	100	-	60	3.900,00
<b>Totale</b>			<b>20.190,00</b>						<b>10.951,71</b>
(*) si detrae la franchigia del danno da Eccesso di pioggia e successivamente la franchigia del danno da Grandine, applicando al massimo la franchigia superiore. Nel caso della partita n. 1 si ha: $5 - 5 + 50 - 10 = 40\%$ ; Nel caso della partita n. 2 si ha $74 - 30 + 13 - 0 = 57\%$ ; Nel caso della partita n. 5 si ha $100 - 30 = 70$ --> limite d'indennizzo = 60%									

**Esempio n. 2: Danni da Eccesso di pioggia non liquidabili per danno medio varietale inferiore alla franchigia e danni da Grandine liquidati per partita**

Ove il danno da avversità liquidate per media varietale non superi la media varietale del 30% (franchigia) il danno da avversità liquidate per partita andrà liquidato con l'applicazione della franchigia massima prevista per l'avversità Grandine:

ASSICURATO	ROSSI MARIO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 15% SENZA SOGLIA					
COMUNE	LUGO								
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE								
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					52,05
			A	B	C	D = $\Sigma (B \times A) / \Sigma A$	E = C	F	G = Ax F
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	% danno medio varietale Eccesso di pioggia	Danno da Grandine ricalcolato	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO
687 - Pesche Gar. B	1	Rich Lady	4.500,00	5	50	5	50	40	1.800,00
	2	Spring Belle	1.350,00	20	30	3	30	30	405,00
	3	Spring Belle	250,00	10	30	3	30	25	62,50
	4	Spring Belle	7.590,00	0	10	3	10	-	-
	5	Rome Star	6.500,00	100	0	100	-	60	3.900,00
<b>Totale</b>			<b>20.190,00</b>						<b>6.167,50</b>

(\*) il danno da Eccesso di pioggia inferiore alla media varietale del 30% non viene liquidato e si indennizza esclusivamente il danno da Grandine, senza l'applicazione di ulteriore franchigia.  
 Nel caso della partita n. 1 si ha:  $5 - 5 + 50 - 10 = 40\%$ ;  
 Nel caso della partita n. 2 si ha  $20 - 20 + 30 - 0 = 30\%$ ;  
 Nel caso della partita n. 5 si ha  $100 - 30 = 70 \rightarrow$  limite d'indennizzo = 60%

**Esempio n. 3: Danni da Eccesso di pioggia non liquidabili per danno medio varietale inferiore alla franchigia e danni da Grandine liquidati per partita con l'applicazione dello scoperto**

Per i prodotti ai quali si applica lo scoperto, valgono i medesimi esempi sopra riportati, ma in aggiunta va detratto l'importo dello scoperto dall'indennizzo finale:

ASSICURATO	ROSSI MARIO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 15% SENZA SOGLIA con SCOPERTO 20%						
COMUNE	LUGO									
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE									
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					52,05	
			A	B	C	D = $\Sigma (B \times A) / \Sigma A$	E = C	F	G = Ax F	H = G - 20%
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	% danno medio varietale Eccesso di pioggia	Danno da Grandine ricalcolato	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO	INDENNIZZO O CON SCOPERTO 20%
691 - SUSINE GAR. B	1	Black Amber	4.500,00	5	50	5	50	40	1.800,00	1.440,00
	2	Angelino	1.350,00	20	30	3	30	30	405,00	324,00
	3	Angelino	250,00	10	30	3	30	25	62,50	50,00
	4	Angelino	7.590,00	0	10	3	10	-	-	-
	5	Black Star	6.500,00	100	0	100	-	70	4.550,00	3.640,00
<b>Totale</b>			<b>20.190,00</b>						<b>6.817,50</b>	<b>5.454,00</b>

(\*) il danno da Eccesso di pioggia inferiore alla media varietale del 30% non viene liquidato e si indennizza esclusivamente il danno da Grandine, senza l'applicazione di ulteriore franchigia.  
 Nel caso della partita n. 1 si ha:  $5 - 5 + 50 - 10 = 40\% \rightarrow$  Netto scoperto = 32%  
 Nel caso della partita n. 2 si ha  $20 - 20 + 30 - 0 = 30\% \rightarrow$  Netto scoperto = 24%  
 Nel caso della partita n. 5 si ha  $100 - 30 = 70 \rightarrow$  Netto scoperto = 56% (non si applica il limite d'indennizzo)

**Esempio n. 4: Danno complessivo sotto soglia, danni da Eccesso di pioggia non liquidabili e danni da Grandine liquidati per partita**

Ove il danno complessivo non superi la soglia comune/prodotto il danno da avversità liquidate per partita andrà liquidato con l'applicazione della franchigia massima prevista per l'avversità Grandine:

ASSICURATO	ROSSI MARIO			LIQUIDAZIONE DI DANNI A FRANCHIGIA 30% SULLA MEDIA VARIETALE E PER PARTITA A FRANCHIGIA FISSA 15% SENZA SOGLIA					
COMUNE	LUGO								
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE								
VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 20%:				DANNO MEDIO COMUNE/PRODOTTO = $\Sigma (B+C) \times A / \Sigma A =$					19,79
			A	B	C	D = C + A	E	F	G=AxF
SPECIE ASNACODI	PARTITA	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO ECCESSO DI PIOGGIA	% DANNO GRANDINE	Danno complessivo	Franchigia Grandine	% INDENNIZZO (*)	INDENNIZZO
687 - Pesche Gar. B	1	Rich Lady	4.500,00	5	15	20	15	5	225,00
	2	Spring Belle	1.350,00	40	0	40	-	-	-
	3	Spring Belle	250,00	5	20	25	15	10	25,00
	4	Spring Belle	7.590,00	5	15	20	15	5	379,50
	5	Rome Star	6.500,00	0	15	15	15	-	-
<b>Totale</b>			<b>20.190,00</b>						<b>629,50</b>

(\*) la Soglia comune/prodotto del 20% non viene superata e pertanto il danno da Eccesso di pioggia non è indennizzabile. Conseguentemente si liquida il solo danno da Grandine, ma senza l'applicazione della franchigia (in tutto o in parte) dove è presente il danno non liquidabile da altre avversità  
 Nel caso della partita n. 1 si ha:  $5 - 5 + 15 - 10 = 5\%$ ;  
 Nel caso della partita n. 2 si ha 40 solo danno da Eccesso di pioggia - liquidato zero;  
 Nel caso della partita n. 5 si ha  $15 - 15 = \text{zero}$

## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 9 - Richiamo delle Condizioni Speciali di Assicurazione**

Ove non di seguito derogate e/o riportate, si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, le Condizioni Speciali di Assicurazione riportate sul Fascicolo informativo Polizza Multirischio sulle Rese a Seguito di Avversità Atmosferiche - Agevolata da Contribuzione pubblica - MULTI FREQUENZA - Ed. Febbraio 2018

### **Art. 10 - Garanzie prestate**

Per le colture arboree ed erbacee e per tutti i Soci - garanzia perdita di quantità e di qualità ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione MULTI FREQUENZA - Ed. Febbraio 2018;

Per la Frutta - garanzia convenzionale così come previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione MULTI FREQUENZA - Ed. Febbraio 2018 e riportato sul certificato non agevolato.